

DECRETO 31 ottobre 1989.

Integrazione al decreto ministeriale 10 febbraio 1987 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquantasei parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di sette chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fabriano-Matelica.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Fabriano-Matelica;

vennero dichiarate estinte sette chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fabriano-Matelica;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1987, con il quale venne integrato l'elenco delle parrocchie costituite nella predetta diocesi;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano dichiara estinte anche due chiese cattedrali;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 10 febbraio 1987 richiamato in premessa, tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-bis con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perdono la personalità giuridica civile le chiese cattedrali di S. Venanzio sita in Fabriano e di S. Maria Assunta, sita in Matelica, alle quali succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, la diocesi di Fabriano-Matelica».

Roma, addì 31 ottobre 1989

*Il Ministro: GAVA*

89A5798

DECRETO 27 novembre 1989.

Modificazione alla normativa di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984, concernente: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8»;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

#### Articolo unico

Il primo comma del punto 3.1.4, lettera a), della sezione terza dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, indicato in premessa, è sostituito dal seguente:

I tubi da impiegare per la costruzione delle condotte devono essere fabbricati con resine derivate dalla polimerizzazione dell'etilene opportunamente stabilizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1989

*Il Ministro dell'interno*  
GAVA

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
BATTAGLIA

89A5799

### MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 novembre 1989.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla scadenza del 22 novembre 1989.

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1982, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 13%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 novembre 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;